

Informazioni - Comunicazioni

Consiglio dell'Ordine

● **Attività del Consiglio dell'Ordine (estratto verbali)**

Il presente numero del Bollettino riporta l'estratto dei verbali delle sedute consiliari tenutesi dal 23.09.2003 al 2.12.2003, omesse le informazioni relative all'attività di ordinaria amministrazione, ritenendosi tale:

- l'approvazione del verbale della precedente seduta;
- la revisione delle parcelle;
- la designazione delle terne per il collaudo delle opere in c.a.;
- le disposizioni di pagamento delle spese correnti o relative ad impegni di spesa già oggetto di specifica delibera;
- l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. e nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni antincendio ex L 818/84;
- l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro.

RIUNIONE DI DATA 23.09.2003

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Claudio Candioli, Franco Decaminada, Alessandro Dorighelli (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Antonio Armani, Walter Boller, Maria Rita Cattani, Armando Dal Bosco, Fabio Revolti (Tesoriere), Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

VARIE: Il Consiglio dispone l'investimento "pronti contro termine" a mesi uno della somma di € 100.000,00 e di stesso importo a mesi due presso la Cassa rurale di Aldeno e Cadine.

- Il Consiglio dispone di invitare presso la nostra sede, per il giorno 7 o 14 ottobre 2003 (da concordare), il Consiglio dell'Ordine dei Geologi al fine di definire l'organizzazione del Corso sulla "PROGETTAZIONE GEOLOGICA" che ci vede congiuntamente promotori in una con le Università di Padova e Trento.
- Il Consiglio, preso atto dell'accordo di collaborazione tra il CNI e il Dipartimento della Protezione Civile, visto l'invito alla segnalazione di due nominativi di colleghi disposti a partecipare a incontri di studio e corsi finalizzati alla migliore diffusione delle conoscenze dell'Ordinanza del P.C.M. n. 3274 dd. 20/3/2003 inerente la classificazione sismica e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, indica gli ingegneri Franco Decaminada e Giorgio Rasera.

RIUNIONE DI DATA 30.09.2003

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Marco Fontana, Paolo

Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ASSENTI: Maria Rita Cattani, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Marco Bindo al n. 2543 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Lucio Vigna (già iscritto al n. 1121 d'Albo); dott. ing. Annarosa Gardumi (già iscritto al n. 1120 d'Albo)

VARIE: Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2003 alle voci di spesa "Posta ordinaria - raccomandate" di cui al Cap. 201 del Titolo II[^], si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di seguito indicato:

- Cap. "Imprevisti" in diminuzione di € 780,00=
- Cap. "Posta ordinaria - raccomandate" in aumento di € 780,00=.

RIUNIONE DI DATA 07.10.2003

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ASSENTI: Walter Boller, Claudio Candioli, Maria Rita Cattani.

ISCRIZIONI: dott. ing. Chiara Volani al n. 2544 d'Albo; dott. ing. Riccardo Giovanelli al n. 2545 d'Albo; dott. ing. Matteo Peschedasch al n. 2546 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Bruno Maggio de Maggi (già iscritto al n. 1601 d'Albo); dott. ing. Giuseppe Mancuso (già iscritto al n. 1623 d'Albo).

VARIE: Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2003 alle voci di spesa "Mobili e Arredi" di cui al Cap. 1001 del Titolo X, si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di seguito indicato:

- Cap. "Imprevisti" in diminuzione di € 710,00=
- Cap. "Mobili e Arredi" in aumento di € 710,00=.

RIUNIONE DI DATA 14.10.2003

PRESENTI: Walter Boller, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Aldo Zeni.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Claudio Candioli, Maria Rita Cattani, Paolo Palmieri, Paolo Simonetti.

ISCRIZIONI: dott. ing. Franco Bindo al n. 2547 d'Albo; dott. ing. iunior Nicola Svaizer al n. 2548 d'Albo; dott. ing. Guido Chiogna al n. 2549 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Lodovico Paoli (già iscritto al n. 1083 d'Albo); dott. ing. Armando Stefani (già iscritto al n. 1416 d'Albo).

VARIE: Il Consiglio incarica il Direttore di procedere ad una prima verifica delle notule che vengono depositate al fine di ottenere il visto di congruità dalla Commissione parcelle, tramite la compilazione di un apposito modulo che dovrà contenere l'attestazione della correttezza della impostazione generale e delle percentuali/aliquote applicate, ovvero indicare i motivi per i quali si propone di non accordare il visto.

- Il Consiglio istituisce un gruppo di lavoro composto dai Consiglieri Dorighelli, Fontana, Rasera e Revolti che viene incaricato di predisporre, per la seduta del giorno 28 ottobre p.v., fogli Excel per la compilazione standardizzata delle notule da presentare al visto della Commissione.

RIUNIONE DI DATA 21.10.2003

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Franco Decaminada, Alessandro Dorighelli (Vice Presidente), Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ASSENTI: Antonio Armani, Walter Boller, Claudio Candioli, Maria Rita Cattani, Armando Dal Bosco, Marco Fontana, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Lorenzo Rizzoli al n. 2550 d'Albo; dott. ing. Claudio Modena al n. 2551 d'Albo; dott. ing. Marzia Tarter al n. 2552 d'Albo; dott. ing. Paolo Dallapiccola al n. 2553 d'Albo; dott. ing. Davide Lorenzi al n. 2554 d'Albo; dott. ing. Luca Mario Santuliana al n. 2555 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2003 alle voci di spesa "Spese di rappresentanza diverse" di cui al Cap. 603 del Titolo VI, si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di seguito indicato:

- Cap. "Imprevisti" in diminuzione di € 240.00=
- Cap. " Spese di rappresentanza diverse" in aumento di € 240.00=.
- Il Consiglio incarica l'ing. Decaminada della predisposizione degli atti di un protocollo di intesa con la Facoltà di Ingegneria della Università di Trento per l'organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico e professionale.
- Il Consiglio concede il patrocinio al Master in progettazione geologica "*Stabilità dei versanti e sistemazioni idraulico-forestal*", organizzato dall'Università di Trento – Facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale e dall'Università di Padova – Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica.

RIUNIONE DI DATA 28.10.2003

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Alessandro Dorighelli (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Maria Rita Cattani, Franco Decaminada, Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Elia Terzi al n. 2557 d'Albo; dott. ing. Alfonso Cacciatore al n. 2558 d'Albo; dott. ing. Alberto Iori al n. 2559 d'Albo; dott. ing. Maurizio Fiorentino dall'Ordine di Bolzano al n. 2560 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio dell'Ordine, premesso che la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni, gli Ordini provinciali degli architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali e dei geologi e i Collegi dei geometri, periti industriali e periti agrari, il 17 ottobre 2003 hanno sottoscritto il nuovo Protocollo d'intesa in materia di incarichi professionali di progettazione e direzione lavori, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2634 del 17 ottobre 2003, allo scopo di evitare qualsiasi tipo di scorretta concorrenza tra professionisti, assume la seguente delibera di diffida permanente:

"Nei rapporti con le Amministrazioni aggiudicatrici contemplate all'art. 2 della L.P. 26/93, agli iscritti all'Albo

- è fatto divieto di assumere incarichi professionali, per affidamento diretto o in esito a confronto concorrenziale, gara o concorso, a condizioni tariffarie che non rispettino puntualmente quanto previsto dal Protocollo d'intesa siglato in data 17 ottobre 2003;

- è fatto obbligo di assoggettare al visto di conformità i preventivi di parcella a corredo delle convenzioni d'incarico.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto contenuto nella presente delibera costituirà infrazione disciplinare e, come tale, verrà perseguita in base alle Norme di deontologia professionale.

E' revocata la delibera di diffida permanente di Prot. 980 dd. 9 luglio 1996."

La presente diffida sarà notificata per raccomandata a tutti gli iscritti.

- Il Consiglio, assentatisi i Consiglieri ----- e ----- , rispettivamente consulente e parente di parte in causa, dispone richiedersi all'ing. ----- particolari di dettaglio circa la parcella di data 20.10.03 emessa a carico della Ditta ----- per la redazione di una verifica tecnica nel contenzioso tra la Sig.ra ----- e la stessa Ditta -----.

- Il Consiglio, preso atto della vigenza del nuovo Protocollo di intesa in materia di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche, ai sensi del quale tutti i preventivi di spesa da allegare alle convenzioni di incarico sono soggetti alla valutazione di congruità dell'Ordine, considerato che il maggior numero di preventivi che saranno presentati al visto determinerà un incremento delle entrate a bilancio, si impegna a valutare l'eventualità di procedere ad una riduzione della tassa di visto, oggi all'1% dell'onorario esposto.

- Il Consiglio fissa alle ore 19,30 di martedì 11 novembre p.v. l'incontro con il Prof. Costantini, avente a tema "*Il sistema di qualità negli studi professionali*". Il Consigliere Fontana curerà i dettagli organizzativi.

RIUNIONE DI DATA 04.11.2003

PRESENTI: Antonio Armani, Claudio Candioli, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ASSENTI: Nicola Alessandrini, Walter Boller, Maria Rita Cattani, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Sandro Dandrea al n. 2561 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio, a maggioranza, aderisce al Convegno sul condono, organizzato dall'INU e programmato per il giorno 7 novembre p.v., ad ore 16.30, presso la Sede di Trento dell'Istituto, in via Oss Mazzurana, 54.

• Il Consiglio, preso atto della necessità di stabilire l'entità del contributo alle spese per il funzionamento dell'Ordine da porre a carico degli iscritti per l'anno 2004, sentita la relazione del Tesoriere, considerato l'andamento del bilancio 2003, operate le opportune valutazioni sul preventivo per l'anno 2004, ritenuto di confermare l'offerta di condizioni più favorevoli per i giovani neolaureti e di assegnare agevolazione anche ai "veterani" d'Albo, dispone di confermare anche per l'entrante anno 2004 la quota a carico degli iscritti così come stabilità per l'anno 2003, che, con onere dell'aggio esattoriale gravante sull'Ordine, risulta pertanto di:

- € 54,24 = per iscrizioni confermate per l'anno 2004 da iscritti che, al 31/12/2003, abbiano compiuto i 70 anni di età;
- € 54,24 = per iscrizioni confermate per l'anno 2004 da laureati nell'anno 2003;
- € 105,88 = per iscrizioni confermate per l'anno 2004 da laureati nell'anno 2002;
- € 157,52 = per iscrizioni confermate per l'anno 2004 da laureati nell'anno 2001 e precedenti.

Dispone ulteriormente:

- il contributo sarà esatto a mezzo ruolo esattoriale al semplice scosso, in unica rata scadente il 31 maggio 2004;
- per il caso di reiscrizione o di trasferimento da altro Ordine, sarà/anno incassata/e la/e rata/e del contributo, determinato secondo i su esposti criteri aventi a riferimento l'anno di conseguimento della laurea, in scadenza successivamente alla data di reiscrizione o di cancellazione dall'Ordine di provenienza. Peraltro nessun onere sarà posto a carico del trasferito qualora il nullaosta rilasciato dall'Ordine di provenienza attesti la regolarità del pagamento del contributo per l'anno 2003;
- per il caso di cancellazione dall'Albo per decesso, sarà emesso discharge amministrativo per la/e rata/e in scadenza successivamente alla data di cancellazione;
- nessun contributo sarà posto a carico di coloro i quali si iscriveranno per la prima volta all'Albo degli Ingegneri nel corso dell'anno 2004;
- le quote dovute ai sensi di quanto esposto e, per qualsivoglia motivo, non poste a ruolo, saranno rimosse a mezzo bollettini di c/c postale o direttamente per cassa presso la Segreteria.

In attuazione del disposto di cui all'art. 4 della L. 7.8.90, n. 241, si dispone che il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo deve essere presentato al Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento.

• Il Consiglio accorda il patrocinio al seminario tecnico "Acustica e Antincendio", organizzato dalla ditta PAMAR, concessionaria di Eraclit-Venier spa.

RIUNIONE DI DATA 11.11.2003

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Alessandro Dorigelli (Vice Presidente), Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ASSENTI: Walter Boller, Claudio Candioli, Maria Rita Cattani, Marco Fontana.

ISCRIZIONI: dott. ing. Brentari Giovanni al n. 2562 d'Albo; ing. iunior Deavi Thomas al n. 2563 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2003 alle voci di spesa "Materiale di cancelleria" di cui al Cap. 301 del Titolo III^, si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di seguito indicato:

- Cap. "Stampa Albo" in diminuzione di € 266,57=
- Cap. "Materiale di cancelleria" in aumento di € 266,67=.

- Il Consiglio, alle ore 19.30, incontra l'arch. Cramerotti il quale presenta un'ipotesi di corso di aggiornamento tecnico, ripetibile, sulla nuova normativa antisismica. La proposta sarà definita nei particolari a breve termine in modo da poter programmare una prima edizione del corso per i primi mesi dell'entrante anno 2004.

- Il Consiglio dispone di fissare un incontro con gli iscritti, in data ed ora che saranno indicati dal Presidente, al fine di illustrare il nuovo Protocollo di intesa e gli inerenti schemi di convenzione per gli incarichi pubblici di progettazione e direzione lavori.

- Il Consiglio nomina l'ing. Fabio Revolti rappresentante dell'Ordine in seno alla Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione all'Albo degli esperti in urbanistica di cui all'art. 12 della L.P. 22/91.

RIUNIONE DI DATA 18.11.2003

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Armando Dal Bosco, Alessandro DorigHELLi (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Walter Boller, Claudio Candioli, Franco Decaminada, Maria Rita Cattani, Giorgio Rasera (Segretario), Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Daniele Sabbatini al n. 2564 d'Albo; dott. ing. Sergio Maini al n. 2565 d'Albo; dott. ing. Diego Bergamo al n. 2566 d'Albo; dott. ing. Daniele Veber al n. 2567 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Roberto Pellegrini (già iscritto al n. 728); dott. ing. Mauro Manzoni (già iscritto al n. 1497 d'Albo).

VARIE: Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2003 alle voci di spesa "Patrocini" di cui al Cap. 703 del Titolo VII, si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di seguito indicato:

- Cap. "Imprevisti" in diminuzione di € 1.000,00=
- Cap. "Patrocini" in aumento di € 1.000,00=.

RIUNIONE DI DATA 25.11.2003

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Walter Boller, Franco Decaminada, Alessandro DorigHELLi (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente).

ASSENTI: Claudio Candioli, Maria Rita Cattani, Armando Dal Bosco, Giorgio Rasera (Segretario), Paolo Simonetti, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Francesco Gabrielli al n. 2568 d'Albo; dott. ing. Davide Tamanini al n. 2569 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Giorgio Gottardini (già iscritto al n. 755 d'Albo)

VARIE: Il Consiglio delega all'ing. Fabio Revolti la rappresentanza dell'Ordine presso il Comitato per la revisione dell'Albo dei Consulenti tecnici e dei Periti del Giudice, convocato dal Presidente del Tribunale di Trento per il giorno 15.12.2003, ad ore 10.30.

- Il Consiglio, in riscontro alla richiesta di parere presentata dall'Amministrazione comunale di -----, comunica di ritenere che il calcolo dell'onorario per le prestazioni afferenti i lavori relativi alla realizzazione di fognature con scavo e ripristino delle pavimentazioni, debba prescindere dall'applicazione del criterio della progettazione integrale e coordinata. Di norma detti lavori interessano più categorie dell'elenco di cui all'art. 14 della legge tariffaria n. 143/49 e gli onorari a percentuale devono essere commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria, salvo il caso di mero ripristino della sola pavimentazione interrotta dallo scavo per la posa dei tubi di fognatura.

RIUNIONE DI DATA 02.12.2003

PRESENTI: Nicola Alessandrini, Antonio Armani, Claudio Candioli, Alessandro DorigHELLI (Vice Presidente), Marco Fontana, Paolo Palmieri, Giorgio Rasera (Segretario), Fabio Revolti (Tesoriere), Andrea Scalet (Presidente), Paolo Simonetti.

ASSENTI: Walter Boller, Maria Rita Cattani, Armando Dal Bosco, Franco Decaminada, Aldo Zeni.

ISCRIZIONI: dott. ing. Claudio Dalrì al n. 2570 d'Albo e dott. ing. Giuseppe Premarini al n. 2571 d'Albo.

CANCELLAZIONI: dott. ing. Marco Moar (già iscritto al n. 561).

VARIE: Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2003 alle voci di spesa "Spese di rappresentanza diverse" di cui al Cap. 603 del Titolo VI, si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di seguito indicato:

- Cap. "Ristampa Albo" in diminuzione di € 170,00=

- Cap. " Spese di rappresentanza diverse" in aumento di € 170,00 =.

- Il Consiglio, su indicazione del Presidente, fissa per il giorno 16.12.2003, ad ore 18.00, l'incontro per la presentazione del nuovo Protocollo di intesa. Gli iscritti saranno informati con dedicata lettera di comunicazione.

- Il Consiglio conferma l'ing. Matuzzi Renzo rappresentante dell'Ordine in seno alla Commissione tecnica per il Turismo.

● *Il nuovo Protocollo di intesa in materia di incarichi professionali - Presentazione*

Con l'approvazione della legge provinciale n. 26/93 cessava di avere efficacia lo schema di convenzione per gli incarichi di progettazione e direzione lavori approvato con D.P.G.P. 16.07.92, n. 109, frutto del Protocollo d'intesa siglato in data 4 maggio 1992 tra la Provincia Autonoma di Trento, A.N.C.I., U.N.C.E.M., Ordine degli Architetti della Provincia di Trento e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento.

La stessa Provincia e gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Trento, il 28 settembre 1995, sottoscrivevano un nuovo Protocollo che aggiornava le intese, adeguandole al nuovo quadro normativo, anche statale, in materia di lavori pubblici.

Le sopravvenute disposizioni legislative – e, in particolare, l'approvazione della nuova Tariffa per i lavori pubblici, emanata con D.M. 4/4/2001 - hanno determinato le parti interessate ad incontrarsi, al fine di stabilire nuove regole condivise in materia di affidamento degli incarichi.

Il 17 ottobre u.s. la Giunta provinciale, con delibera n. 2634, approvava il testo del nuovo Protocollo che, subito dopo, riceveva la sottoscrizione del Presidente Dellai e dell'Assessore Grisenti per la P.A.T., del Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini dott. Gilmozzi, dei Presidenti dei locali Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Geologi e dei Collegi dei Geometri, Periti Industriali e Periti Agrari.

Fermo il comune intendimento di proseguire nell'ottica della salvaguardia e della valorizzazione della qualità delle progettazioni e delle direzioni lavori, secondo quello che era uno degli obiettivi cardine dei precedenti protocolli d'intesa, preme evidenziare che, grazie all'ampia convergenza, si è in primo luogo realizzato l'obiettivo di rendere disponibile un riferimento che assicura omogeneità di comportamento nei soggetti tenuti all'osservanza delle medesime normative: fin da subito le condizioni del protocollo sono applicabili a tutti i nuovi incarichi, conferiti ai professionisti delle professioni tecniche rappresentate, dalla PAT, dai suoi Enti funzionali, dagli Enti locali (Comuni, Comprensori, Asuc, ecc.) e, in genere, da tutte le Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della L.P.26/93.

I contenuti del nuovo Protocollo

La Tariffa

Fino all'emanazione del nuovo Decreto tariffario previsto dall'art. 17, comma 12 *ter*, della Legge 109/94, come aggiunto dalla L. 166/2002, l'onorario per le prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento in materia di sicurezza rilievi plano-altimetrici, studi di impatto ambientale e attività di supporto al responsabile del procedimento sarà calcolato secondo le indicazioni del D.M. 4/4/2001.

Alla legge tariffaria n. 143/49 continuerà a farsi riferimento per le prestazioni ivi previste e non contemplate nel summenzionato D.M. (a titolo esemplificativo: il collaudo, la contabilità, le stime).

Per quanto non previsto nei citati provvedimenti tariffari, le parti sottoscrittrici dell'intesa si sono date tempo fino al 30 giugno 2004 per concordare le modalità di calcolo degli onorari; nel frattempo rimangono utile riferimento le direttive o le indicazioni tariffarie emanate dagli Ordini/Collegi di appartenenza dei professionisti affidatari dell'incarico.

Gli schemi tipo di convenzione

La L.P. 26/93 dispone, tra l'altro, che gli affidamenti di incarichi di progettazione e direzione lavori si effettuino sulla base di uno schema-tipo di convenzione, approvato preventivamente dall'organo competente.

In argomento il nuovo Protocollo ha previsto che, in forma concordata, si proceda:

- per quanto riguarda la PAT, all'adeguamento degli schemi di convenzione in essere inerenti gli incarichi di progettazione e direzione lavori approvati con deliberazioni della Giunta provinciale n. 10793 e n. 10794 e alla stesura di nuovi schemi tipo per l'affidamento degli incarichi di coordinatore della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e ss. mm., l'incarico di valutazione di impatto ambientale e l'incarico di predisposizione dei rilievi.

Sotto tale profilo la Giunta Provinciale ha dato immediata applicazione al Protocollo di intesa con l'approvazione dei nuovi schemi-tipo di convenzione (deliberazione n. 2756 dd. 23.10.03);

- per quanto riguarda gli Enti locali, alla stesura di tutti gli schemi tipo sopra indicati.

Appare di estrema importanza, ed è indice di un clima improntato a fattiva collaborazione, la previsione circa un contenuto concordato degli schemi di convenzione, nei quali, tra l'altro, dovranno trovare regolamentazione, nel rispetto dei principi del Protocollo, le modalità contrattuali (obblighi del professionista, modalità di pagamento, termini di consegna, ecc.).

Il visto dell'Ordine sulla proposta di parcella

E' normalmente riconosciuta agli Ordini/Collegi professionali una funzione tariffaria che si esplica nell'emanazione di parere, o visto, sulla liquidazione di onorari e spese e attraverso il controllo della corretta applicazione della rispettiva tariffa.

L'apposizione da parte del Consiglio dell'Ordine/Collegio del visto sulla parcella attesta pertanto la congruità dell'onorario nel rispetto delle norme tariffarie, sì che ogni Committente viene garantito circa l'equità dell'esborso e, in particolare, la pubblica Amministrazione relativamente alla legittimità del pagamento a fronte della prestazione fornita dal professionista.

Il nuovo Protocollo riconosce l'utilità di questa specifica funzione e dispone che tutti i preventivi di parcella da allegare alle convenzioni di incarico debbano riportare il visto di congruità dell'Ordine/Collegio di appartenenza del professionista aggiudicatario.

La riduzione degli onorari

Nel quadro generale dell'intesa, gli Ordini (e in specifico quello degli Architetti e quello degli Ingegnerie che, nel Protocollo siglato nell'anno 1995, avevano convenzionato con la P.A.T. limiti di riduzione massima – dal 4% al 20% - in relazione al costo dell'opera) e i Collegi hanno ritenuto di lasciare alle parti la determinazione della percentuale di "sconto" da applicarsi caso per caso, fermo il limite massimo del 20 per cento fissato dall'art. 4, comma 12 *bis*, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155.

Segnalato che fino ad emanazione del nuovo D.M. previsto dall'art. 17 comma 12 *ter* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss. mm. le prestazioni geologiche non sono soggette a ribasso ed evidenziato il principio per il quale la riduzione degli onorari è consentita, ma non imposta, essa potrà essere fissata con riguardo alla particolarità dell'incarico e alla onerosità della prestazione, considerazioni che, in vista di un'alta qualità del servizio, si ritiene stempereranno l'aspirazione delle pubbliche Amministrazioni ad ottenere comunque la massima economicità dei costi di progettazione e direzione lavori.

La collaborazione fra Ordini/Collegi e le Pubblica Amministrazione

Il Protocollo, evidenziando l'intento delle parti di rafforzare in diversi settori i rapporti di stretta collaborazione, prevede una serie di iniziative concordate in materia di pubblici concorsi di progettazione (istituzione di apposita struttura della Provincia che si

occuperà delle procedure concorsuali, stesura concordata di bandi tipo, la pubblicizzazione dei risultati concorsuali), di incarichi di rilevante complessità e di quelli afferenti i gruppi misti di progettazione.

In quest'ottica, di particolare rilievo appare la formazione della figura professionale di "esperto in organizzazione e gestione di concorsi", al quale tutti gli Enti interessati potranno fare riferimento - con evidenti vantaggi in termini di competenza ed economicità - per ogni necessità relativa alla procedura, dalla stesura del bando, alla proclamazione del/i vincitore/i.

E' inoltre previsto che la collaborazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Ordini e Collegi professionali porti alla approvazione di protocolli tecnici che dettino precisi criteri e metodologie per la progettazione edilizia e delle opere in linea, a certezza del contenuto della prestazione professionale ed a garanzia di omogenea qualità delle attività connesse alla esecuzione delle opere pubbliche.

Gli Allegati al Protocollo

- L'Allegato 1 propone un quadro comparativo cui fare riferimento per il corretto affidamento delle prestazioni professionali e la determinazione degli onorari concernenti le diverse fasi di progettazione, uniformando, in sostanza, le prestazioni professionali previste dalla legge provinciale 26/93 ("Norme in materia di lavori pubblici") alle norme statali cui si ispirano le nuove tariffe fissate con il decreto 4 aprile 2001;
- L'Allegato 2 riporta una serie di Tabelle ad esemplificazione della corretta applicazione della Legge tariffaria, sia per la progettazione unica, che per la progettazione integrale coordinata;
- L'Allegato 3 propone le definizioni di progettazione unica e di progettazione integrale e coordinata.

Relativamente alla determinazione dell'onorario, in relazione alle esemplificazioni riportate, sembra opportuno chiarire che:

- sarà unica la progettazione di manufatto edilizio di costo totale non superiore ai 400.000 Euro, con opere specialistiche non rilevanti;
- sarà integrale e coordinata, ovvero unica, la progettazione di opera, indipendentemente dal costo totale della stessa, a seconda sia dato riscontrare o meno la sussistenza di particolari necessità di coordinamento tra le eventuali diverse classi e categorie che la compongono;
- comunque, anche laddove si sia ritenuto di applicare i criteri della progettazione unica, qualora l'opera presenti componenti afferenti classi o categorie diverse (edificio sino a 400.000 Euro con parti specialistiche non rilevanti, opera stradale con opere d'arte e impianto di illuminazione non necessitanti di particolare coordinamento), troverà applicazione l'art. 14 della L. 143/49, ai sensi del quale *"gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente"*.

Il Protocollo di intesa con i relativi allegati e gli schemi-tipo di convenzione approvati dalla G.P. sono disponibili sul nostro sito.

● *Iniziativa dell'Ordine: Corso sulle nuove normative sismiche*

Il nostro Ordine e la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento intendono organizzare congiuntamente un corso sulle nuove normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Il Corso, il cui programma è in via di definizione, si svolgerà presumibilmente nel prossimo mese di febbraio 2004, avrà durata di circa 25 – 30 ore ed un costo per singolo partecipante che viene oggi stimato, in via del tutto indicativa, in circa €250.

Per ragioni di carattere organizzativo si rende necessario richiedere i Colleghi interessati alla partecipazione di inviare alla nostra Segreteria (e-mail: info@ordineingegneritn.it; fax: 0461 230286) comunicazione di pre-adesione al Corso.

Ogni dettaglio organizzativo (date, costi, programma, ecc.) saranno comunicati non appena definiti; da ultimo si segnala che i posti disponibili sono circa 150 e, pertanto, per il caso di richieste di partecipazione in soprannumero, varrà l'ordine cronologico di arrivo presso la nostra Segreteria della pre-adesione.

● **Commissione Strutture: informativa sulla nuova normativa sismica – Attività della P.A.T.**

Informa la Commissione Strutture che la Giunta provinciale:

- 1) con delibera n 2813 del 23.10.2003 (www.provincia.tn.it/giunta/delibere) ha approvato la nuova "Carta di sintesi geologica" del PUP, che contiene, fra l'altro, la zonizzazione sismica del territorio provinciale. Segnaliamo che poco viene modificato rispetto alla zonizzazione prevista dallo Stato, salvo per la variante di rilievo che riguarda Trento, classificato in zona 4 anziché 3.

La carta è consultabile e interamente scaricabile dal sito www.protezionecivile.tn.it/geologico.

- 2) con delibera n 2929 del 06.11.2003 ha approvato, in attuazione dell' Ordinanza n. 3274 del P.C.M. del 20.03.2003, un "Documento tecnico relativo agli adempimenti di competenza della Provincia Autonoma di Trento".

Pur rimandando alla testo integrale del documento, che è consultabile al sito (www.provincia.tn.it/giunta/delibere), di seguito se ne sintetizzano gli assunti principali:

- zonizzazione del territorio: è quella prevista dalla delibera n. 2813, che supera ed abolisce la zonizzazione nazionale;
- controllo dei progetti: risultando tutta la provincia in zona 3 o 4 (bassa sismicità), rimangono inalterate le procedure vigenti per il deposito dei progetti all'Ufficio Cementi Armati. In altre parole non vengono introdotti i controlli di merito, che, in altre regioni, vengono eseguiti a campione;
- progettazione strutturale: tutte le infrastrutture pubbliche, gli edifici pubblici, gli edifici strategici e quelli rilevanti devono essere progettati secondo i criteri e le azioni previsti per la zona 3, anche se localizzati in zona 4; per i rimanenti edifici, se situati in zona 4, è ammesso il ricorso ai metodi semplificati previsti dagli allegati all' Ordinanza n. 3274;
- edifici "strategici" e "rilevanti": definizioni;
- verifiche tecniche sugli edifici strategici e rilevanti già esistenti: i proprietari dovranno eseguire, entro 5 anni, un controllo molto semplice, che si riduce, in

sostanza, ad una schedatura dell'edificio, basata su dati facilmente reperibili o rilevabili.

● **Commissione sicurezza: Modifiche al D. Lgs. 494/96 apportate dal D. Lgs. 272/03**

Informa la Commissione Sicurezza che, per effetto del disposto di cui all'art. 86, comma 10 del D. Lgs. 272/03 ("Legge Biagi"), l'art. 3, comma 8, del D. Lgs. 494/96, risulta così modificato: *"Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:*

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis)."

Provincia Autonoma di Trento

● **Rapporto dal Territorio 2003.**

Nell'ambito del "Rapporto dal Territorio 2003", elaborato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, è stato redatto dall'Ufficio del piano urbanistico provinciale in collaborazione con le strutture provinciali e con l'INU dei Trentino, una versione su CD del rapporto riguardante il territorio provinciale.

E' una ricostruzione sintetica degli attuali strumenti di pianificazione e gestione del territorio (urbanistici, ambientali, e settoriali), ma anche uno sguardo agli strumenti in evoluzione, dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, alla revisione dei Piano urbanistico provinciale.

A quanti ne faranno richiesta la nostra Segreteria consegnerà copia del CD con addebito del solo costo del supporto informatico.

● **D.P.G.P. n. 29-150/Leg. di data 21 ottobre 2003 - Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, concernente la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto**

L'Assessore alle Opere pubbliche, Protezione civile e Autonomie locali della P.A.T. ci invia la qui riprodotta circolare esplicativa circa l'applicazione della disciplina in oggetto, inerente l'istituto della c.d. finanza di progetto, precisando che *“va peraltro premesso che il regolamento in parola è finalizzato alla sola attuazione dei commi da 1 a 4 dell'art. 11 della citata L.P. 3/99, dedicati espressamente alla finanza di progetto e non anche dei commi successivi che prevedono, invece, una modalità di realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi per i quali sarebbe potenzialmente ammesso il ricorso alla finanza di progetto, alternativa rispetto a quest'ultima e rappresentata, in buona sostanza, da una particolare tipologia di concessione di costruzione e gestione. Tale scelta si fonda su ragioni di opportunità che escludevano ulteriori dilazioni nel rendere operativo il c.d. "project financing", mentre appariva procrastinabile la regolamentazione dell'istituto della concessione e costruzione sopra soglia comunitaria di cui ai commi 6 bis e seguenti, la quale richiedeva, tra il resto, alcune peculiari riflessioni a garanzia dell'armonizzazione della medesima con i principi di diritto comunitario. Considerato, quindi, che i commi 6 bis e seguenti si presentavano come completamente autonomi rispetto ai precedenti, i quali potevano quindi avere piena attuazione con un regolamento a sé stante, si è ritenuto opportuno, oltre che legittimo demandare a successivo, separato provvedimento l'attuazione di tali disposizioni.”*

1. Definizione

Tradizionalmente la realizzazione di un'opera pubblica può essere affidata ad un soggetto terzo, rispetto all'amministrazione, attraverso il ricorso all'appalto o alla concessione di costruzione e gestione. A tali "strumenti" la legge 415/98, modificativa della legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici), ne ha, per la prima volta, affiancato uno nuovo che ha preso il nome di "finanza di progetto" o "project financing". Tale locuzione definisce un'operazione finanziaria realizzata con risorse provenienti totalmente o parzialmente da soggetti privati, finalizzata alla progettazione, all'esecuzione e alla gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica, anche tramite la costituzione di una società di progetto, utilizzando a tal fine il contratto di concessione disciplinato dall'articolo 19, commi 2, 2 bis e 2 ter, della già citata Legge 109/94.

In altre parole, nei casi in cui la gestione di un'opera pubblica si profili, per le sue caratteristiche e per la tipologia del servizio alla cui offerta essa è strumentale, come remunerativa, può sussistere l'interesse di investitori privati alla realizzazione o alla partecipazione alla realizzazione dell'opera stessa, per poterne poi ricavare i benefici economici derivanti dalla sua successiva gestione. La presenza di dette condizioni fa scaturire una proposta del soggetto privato interessato (c.d. promotore), la quale rappresenta l'imput di un complesso iter (quello chiamato, appunto, finanza di progetto) che porterà all'individuazione del soggetto che, a seguito dell'affidamento con apposita concessione di costruzione e gestione, progetterà, realizzerà e gestirà l'opera in questione.

2. Ambito d'applicazione

Esso è delimitato sotto il profilo oggettivo e soggettivo nel modo che segue:

- Ambito soggettivo: alle modalità di realizzazione dell'opera dettate dal regolamento in commento può essere fatto ricorso, purché sussistano le condizioni oggettive di cui al successivo alinea, da parte:

A) della Provincia Autonoma di Trento;

B) dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Ne deriva che le norme in esame hanno come destinatari non solo la Provincia Autonoma di Trento, ma anche tutti gli altri enti operanti sul territorio provinciale e assoggettati alla disciplina dei lavori pubblici provinciale. In tal caso, come espressamente chiarito dalla clausola generale di equiparazione di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.P.G.P. 29-150/Leg, gli enti diversi dalla Provincia provvedono agli

adempimenti di loro competenza secondo i rispettivi ordinamenti; pertanto il riferimento alle strutture provinciali deve intendersi come fatto alle corrispondenti strutture previste dai diversi ordinamenti che caratterizzano gli enti medesimi. In particolare viene demandato ad apposito regolamento organizzativo il compito di individuare la composizione della Commissione preposta alla valutazione delle proposte provenienti dai promotori.

- Ambito oggettivo: alle modalità di realizzazione dell'opera dettate dal regolamento in commento può essere fatto ricorso solo per la realizzazione di opere ed investimenti pubblici che:

- 1) siano previsti (ab origine o a seguito di inserimento su proposta di un promotore) negli strumenti di programmazione della Provincia;
- 2) siano previsti (ab origine o a seguito di inserimento su proposta di un promotore) negli strumenti di programmazione degli enti rientranti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, a condizione che la loro realizzazione sia assistita da concorsi finanziari della Provincia Autonoma di Trento.

Ne discende che gli enti diversi dalla Provincia possono utilizzare il sistema della finanza di progetto delineato dal regolamento in oggetto solo nel momento in cui essi procedono alla realizzazione di opere anche solo parzialmente od indirettamente finanziate con il concorso della Provincia. Condizione di applicabilità è, quindi, che l'investimento sia previsto nello strumento di programmazione come finanziato - in che misura appare irrilevante - anche con risorse che sono state trasferite dalla Provincia, sia con vincolo di scopo che le destina specificamente alla realizzazione di quell'opera, sia in occasione di trasferimenti non finalizzati. In caso contrario deve essere fatto ricorso alla disciplina contenuta nella legge 109/94.

Si deve infine precisare che le procedure previste dal regolamento in parola possono essere utilizzate solo qualora gli strumenti di programmazione dell'ente preposto alla realizzazione dell'opera prevedano espressamente che questa possa avvenire attraverso il ricorso alla finanza pubblica.

3. Finanza di progetto e strumenti di programmazione

Come ora evidenziato, la condizione essenziale per il ricorso alla finanza di progetto è rappresentata dalla previsione, negli strumenti di programmazione dell'ente, della possibilità di ricorso a tale modalità di realizzazione dell'opera. Ciò può avvenire:

- In sede di redazione annuale del piano delle opere pubbliche o degli altri strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento dell'ente competente alla realizzazione;
- In sede di revisione di detto piano o strumento operata:
 - d'ufficio, su iniziativa dello stesso ente;
 - a seguito della presentazione di una proposta per la realizzazione, mediante il ricorso alla finanza di progetto, di opere non inserite negli strumenti di programmazione. In tal caso le amministrazioni interessate non hanno alcun obbligo di esame e valutazione, ma sono legittimate ad operare l'inserimento dell'opera nella programmazione qualora l'accertamento della fattibilità tecnico-finanziaria e dell'utilità pubblica dell'intervento produca esito positivo. Nessun compenso compete comunque al proponente per le prestazioni compiute o per la realizzazione degli interventi proposti.

4. Priorità per l'ammissione a finanziamento provinciale.

Per quanto attiene all'intervento finanziario della Provincia, va precisato che il criterio per cui il legislatore ha optato è quello per cui tra più interventi per i quali si intende procedere mediante il ricorso alla finanza di progetto sono prioritariamente ammessi a

finanziamento provinciale quelli per la realizzazione dei quali sia stata presentata la proposta che prevede l'apporto di capitale privato percentualmente maggiore.

5. Presentazione delle proposte.

Il complesso procedimento preordinato alla realizzazione di un'opera pubblica attraverso il ricorso alla finanza di progetto si articola nelle seguenti fasi:

- a) approvazione dello strumento di programmazione che individua gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso la finanza di progetto;
- b) pubblicazione;
- c) presentazione delle proposte;
- d) scelta della proposta che appare soddisfare maggiormente l'interesse pubblico, la quale sarà posta a base della gara di cui al successivo punto e);
- e) individuazione, attraverso una licitazione privata da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ovvero un appalto concorso), dei due soggetti che verranno messi in gara con il promotore che ha presentato la proposta di cui al punto c) per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione;
- f) procedura negoziata, tra i soggetti di cui al punto e), per aggiudicare la concessione di costruzione e gestione.

La fase del procedimento, ora sommariamente descritto, nell'ambito della quale si riscontrano le maggiori novità rispetto alla disciplina dettata dalla normativa statale è quella della presentazione delle proposte.

La legge 109/94 stabilisce che la presentazione di tutte le proposte (indipendentemente da quella che è l'opera programmata alla cui realizzazione è preordinata ciascuna di esse) debba avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero, in caso di mancata presentazione di proposte, entro il successivo 31 dicembre. -Ogni singola proposta deve quindi essere valutata entro 4 mesi dalla presentazione.

La normativa provinciale (art. 4 del D.P.G.P. 29-150/Leg), invece, prevede un sistema che, da un lato diversifica i termini per la presentazione delle offerte in relazione alle diverse opere e dall'altro concentra in un unico periodo la possibilità di presentare proposte diverse in ordine al medesimo intervento.

L'ente competente alla realizzazione dell'opera, quindi, provvede, entro 30 giorni dall'approvazione dello strumento di programmazione, alla pubblicazione di un avviso nel quale vengono resi pubblici gli interventi realizzabili mediante la finanza di progetto. La pubblicazione deve avvenire:

- all'albo comunale, nonché per estratto nel Bollettino Ufficiale e, eventualmente, nel sito informatico dell'ente per le opere di importo inferiore o uguale alla soglia comunitaria,
- all'albo comunale, nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, su due quotidiani aventi particolare diffusione a livello nazionale e su due aventi particolare diffusione a livello locale, e, eventualmente, nel sito informatico dell'ente, per le opere di importo superiore alla soglia comunitaria.³

Detto avviso deve rimanere pubblicato per 60 giorni e deve indicare, specificamente per ognuna delle opere realizzabili mediante la finanza di progetto, il termine entro il quale possono essere presentate le relative proposte. Solo scaduto tale termine l'ente potrà procedere, entro quattro mesi, a valutare la proposta presentata per la specifica opera, al fine di stabilire se questa presenti i requisiti per poter essere posta a base di gara nella successiva licitazione privata preordinata ad individuare i due soggetti che, assieme al promotore, prenderanno parte alla procedura negoziata per l'affidamento della concessione.

Il termine per la presentazione delle proposte è perentorio e può, discrezionalmente, essere prorogato una sola volta; in tal caso l'avviso di proroga deve però essere pubblicato con le stesse modalità già utilizzate per la pubblicazione originaria.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle proposte, le amministrazioni debbono, ai sensi del primo comma dell'art. 7 del regolamento in oggetto, procedere a nominare il responsabile del procedimento, dandone altresì comunicazione al promotore. Contestualmente deve essere altresì richiesta l'eventuale documentazione che risulti mancante in sede di verifica della completezza dei documenti presentati.

6. Soggetti promotori e loro requisiti

Possono presentare proposte per il ricorso alla finanza di progetto i soggetti indicati all'art. 5 del regolamento in commento e quindi:

- a) i soggetti ammessi alle gare ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale n. 26 del 1993;*
- b) le società di ingegneria previste dall'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge n. 109 del 1994;*
- c) le fondazioni bancarie e le camere di commercio industria agricoltura e artigianato, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, in associazione con i soggetti di cui alle lettere a), b) e d);*
- d) i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità o dei servizi alla collettività.*

I soggetti promotori devono comunque possedere, anche associandosi o impegnandosi ad associarsi con altri soggetti, i requisiti richiesti dalla vigente normativa per il concessionario (e non quelli, di cui all'art. 99 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, espressamente previsti dalla normativa nazionale per i promotori).

Ne deriva che, poiché la L.P.26/93 nulla dispone in merito ai requisiti dei concessionari e l'art. 48 della medesima legge provinciale rinvia, per tutto quanto non diversamente disposto, alla normativa nazionale di recepimento di quella comunitaria, si deve fare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 98 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 cui si rinvia.

7. Valutazione delle proposte

Come già anticipato, entro 4 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte il cui contenuto è definito dall'art. 6 del Regolamento, l'amministrazione cui compete la realizzazione dell'opera deve valutare la fattibilità delle medesime.

E responsabile del procedimento può, però, qualora lo ritenga necessario, allungare il periodo di valutazione, previa audizione dei promotori.

La valutazione, la quale deve avvenire tenendo conto dei parametri fissati dal comma 2 dell'art. 7 del Regolamento e deve, naturalmente, essere adeguatamente motivata, tende:

- nel caso sia stata presentata una sola proposta, a verificare l'assenza di cause ostative alla realizzazione;*
- nel caso in cui siano state presentate più proposte per la medesima opera, ad individuare quella ritenuta più idonea per il soddisfacimento del pubblico interesse.*

Alla valutazione delle proposte provvede un'apposita commissione.

Per quanto riguarda le opere di competenza provinciale (e degli enti funzionali della Provincia), il Regolamento disciplina puntualmente (art. 7, comma 4) la formazione e il funzionamento di tale organo, garantendo, invece, l'esercizio della potestà organizzativa degli altri enti, i quali potranno autonomamente regolamentare tali aspetti.

Va in particolare sottolineato che, quantomeno per la realtà provinciale (Provincia Autonoma di Trento e suoi enti funzionali), la commissione, costituita con riferimento ad ogni singola opera da realizzare, deve essere composta sempre da un numero dispari di membri, non inferiore a tre, di cui almeno un esperto in materie finanziarie, un esperto in materia giuridica ed un esperto in materia tecnica (tenendo conto, in tal caso, delle eventuali specificità dell'intervento da realizzare). Compete alla Giunta provinciale, cui è demandata la nomina, scegliere se fare ricorso a professionalità interne all'amministrazione, ovvero rivolgersi ad esperti esterni.

Si ritiene altresì opportuno segnalare che nel comma 5 dell'articolo 7 ricorre un errore di stampa: il comma cui si intendeva fare riferimento è, infatti, il 4 e non il 3.

8. Indizione della gara

Individuata la proposta che, in quanto rispondente all'interesse pubblico, può essere posta a base di gara, l'amministrazione da corso al procedimento articolato in due fasi per l'affidamento della concessione.

Come già anticipato, la prima fase consiste nell'individuazione dei due soggetti che parteciperanno, assieme al promotore, alla successiva procedura negoziata.

A tal fine si procede all'indizione di una licitazione privata da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 39 della L.P. 26/93 ovvero di un appalto concorso. Si ritiene che ha tale gara possano partecipare anche i soggetti che hanno presentato le proposte scartate nell'ambito della fase di valutazione.

I due soggetti che, applicando le regole dettate dalla L.P. 26/93 a cui viene fatto rinvio dall'art. 12 per tutto quanto non diversamente disposto dal regolamento, risultino presentatori delle due migliori offerte parteciperanno alla successiva procedura negoziata.

Se è stata presentata un'unica offerta, la procedura negoziata avrà luogo tra il promotore e il soggetto offerente.

Se, invece, nessuna offerta è stata presentata, la concessione verrà affidata direttamente al promotore, la cui originaria proposta ha natura vincolante.

Qualora delle offerte siano state presentate, la successiva procedura negoziata può concludersi con uno dei seguenti risultati:

- la proposta del promotore si configura come la più conveniente e quindi la concessione viene a questi affidata;*
- l'offerta più conveniente risulta essere quella di un concorrente diverso dal promotore: in tal caso al promotore è data facoltà di provvedere, entro il termine previsto dagli atti di gara, ad adeguare la propria proposta a quella ritenuta più conveniente e pertanto:
 - se il promotore adegua la propria offerta, diverrà l'aggiudicatario della concessione;*
 - se il promotore non adegua la propria offerta, aggiudicatario diverrà il soggetto che ha presentato la proposta più conveniente, con conseguente obbligo di rimborso secondo quanto si vedrà più avanti.**

9. Cauzioni

La proposta del promotore deve essere garantita dalla cauzione di cui all'articolo 34, comma 7, della legge provinciale 26/93 e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui al comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, corrispondente alle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, quantificato dal promotore stesso in misura comunque non superiore al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico - finanziario. Quest'ultima cauzione deve essere versata, su richiesta dell'amministrazione, prima dell'indizione del bando di gara.

Analogamente, anche i partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 34, comma 7, della legge provinciale n. 26 del 1993, devono versare, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 6, comma 2.

10. Rimborsi

Competono:

- al promotore, nel caso in cui esso non si aggiudichi l'affidamento della concessione. L'importo dovuto è quello previsto dal comma 2 dell'art. 6 del Regolamento di cui si è dato conto sopra e il relativo pagamento viene effettuato dall'amministrazione prelevando la somma dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3 dell'art. 8;*

- *nel caso in cui la prima fase della gara sia rappresentata da un appalto concorso, all'offerente diverso dal promotore-aggiudicatario. Anche in questo caso, il rimborso delle spese sostenute e documentate, dovuto dal promotore al concorrente, è contenuto nei limiti di quanto disposto dal già citato art. 6, comma 2 e viene effettuato dall'amministrazione prelevando il relativo importo dalla cauzione versata dal promotore stesso.*

11. Società di progetto

E' facoltà dell'amministrazione prevedere nel bando che l'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, costituisca una società di progetto. Il bando deve altresì specificare, in tal caso, se la costituzione della società rappresenti per l'aggiudicatario un obbligo o una possibilità.

12. Rinvio alla disciplina statale

Considerata la loro specifica attinenza con la materia civilistica, sottratta alla competenza legislativa provinciale, il regolamento opera, per la disciplina di istituti quali la società di progetto, la risoluzione, il subentro, l'emissione di obbligazioni e di privilegio su crediti, integrale rinvio agli articoli 37 quinquies, sexies, septies, octies e nonies della legge 109/94.

13. Rinvio alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.

Per tutti gli aspetti della gara e della gestione del rapporto concessorio non specificamente disciplinati dal regolamento in parola, ovvero dalle norme da esso richiamate, resta fermo quanto disposto dalla L.P. 26/93 e dal relativo regolamento di esecuzione (art. 12 Reg.).

14. Disposizioni concernenti il finanziamento provinciale.

L'art. 11 contiene le disposizioni di coordinamento dell'istituto del project financing con le norme che disciplinano la concessione del finanziamento provinciale.

15. Regime transitorio.

Il regolamento in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45/1 - II del 11/11/2003 ed entrerà quindi in vigore il 26 novembre (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione).

Per le proposte già presentate a tale data si prescindere dagli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e alla loro valutazione si procederà, in quanto compatibili, secondo le disposizioni di cui all'art. 7. In particolare i termini per la nomina del responsabile del procedimento e per la valutazione stessa si debbono intendere come decorrenti dalla medesima data di entrata in vigore del regolamento. Qualora la documentazione presentata non fosse conforme a quella disciplinata dalla normativa in commento, essa dovrà essere integrata entro un congruo termine a tal fine fissato dal responsabile del procedimento.

A decorrere dall'anno 2004, invece, le amministrazioni che intendano fare ricorso alla finanza di progetto dovranno provvedere, secondo quanto sopra visto, all'inserimento delle opere e degli interventi negli strumenti di programmazione adottati per l'anno stesso.